



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Diniego rimborso spese legali sostenute in conseguenza di fatti di servizio

Riportiamo il testo delle lettera inviata lo scorso 23 giugno al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli

Signor Capo della Polizia, abbiamo avuto modo di riscontrare come numerose istanze finalizzate al rimborso delle spese legali sostenute in conseguenza di fatti di servizio, o comunque ad esso riconducibili, sono state rigettate nonostante, a nostro parere, ci fossero tutte le condizioni per riconoscere agli interessati il richiesto rimborso.

Prima di approfondire le ragioni delle nostre perplessità, e soprattutto delle nostre preoccupazioni considerato che tali dinieghi agiscono dannosamente non solo in termini economici ma anche e soprattutto sul piano della motivazione e affezione all'Amministrazione, è opportuno ricordare quali siano gli istituti di diritto sostanziale e le indicazioni giurisprudenziali che disciplinano la materia al nostro esame.

La principale norma di riferimento è l'art. 18 del Decreto Legge 25.3.1997, n. 67, come consolidato con la legge di conversione 23.5.1997, n. 135, che così recita:

Rimborso delle spese di patrocinio legale. 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

Stante l'insorgenza di alcuni contrasti interpretativi, dovuti anche alla successione di interventi del legislatore *in subiecta materia*, il Dipartimento della P.S. ha dedicato alla questione una specifica Circolare esplicativa, e segnatamente la nota prot. n. 333-A/U.C./T.L. del 29.3.2011.

Per quanto qui più interessa la Circolare dispone (v. pag. 11) che i procedimenti avviati in conseguenza delle istanze di rimborso "sono espressivi di una potestà discrezionale riservata dal legislatore alla P.A., che ha, quindi, un margine di apprezzamento circa l'*andebatur*, dovendo condurre una ponderata valutazione circa la sussistenza della condizioni applicative all'uopo previste dali' art. 18 della Legge 23 maggio 1997, n. 135 e/o della Legge 22 maggio 1975 n. 152.

FLASH nr. 26 – 2017

- Diniego rimborso spese legali sostenute in conseguenza di fatti di servizio
- Riordino delle carriere e presunte penalizzazioni ispettori superiori – s.u.p.s. con meno di 8 anni di anzianità nella qualifica
- Esito della riunione Commissione Consultiva del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato del 21 giugno 2017
- Comparto Sicurezza e Difesa, ecco i requisiti per andare in pensione
- Guida alle pensioni INPS
- Sblocco del tetto salariale ed effetti pensionistici



Più precisamente, nella prima tipologia procedimentale la discrezionalità amministrativa circa l'*andebatur* di spettanza dell'amministrazione trova un limite legale nella discrezionalità tecnica in ordine alla delimitazione del *quantum debeatur* riservata, invece, dalla legge all'Avvocatura dello Stato, quale organismo tecnico - legale competente *ratione materiae*; va, infatti, rilevato che il citato articolo 18 prevede, *expressis verbis*, che "le spese legali ... sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato". **Già da un'interpretazione di carattere strettamente letterale appare, quindi, palese che la legge ha voluto ascrivere all'organo erariale esclusivamente la valutazione tecnica circa la "congruità" delle spese legali richieste, come, del resto, confermato dalla giurisprudenza prevalente secondo cui "il compito dell'Avvocatura consiste essenzialmente nel correlare gli indefettibili parametri normativi e tariffari ai tratti salienti della vicenda giudiziaria riguardata nella sua obiettività ...".**

Le menzionate coordinate ermeneutiche, assolutamente condivisibili, individuano dunque due distinte fasi del procedimento di cui ci occupiamo: **1)** all'Amministrazione compete, in via esclusiva, valutare la sussistenza delle condizioni per la concessione del rimborso, ovvero la sentenza o il provvedimento che esclude la responsabilità; **2)** in un secondo momento, superato il vaglio in ordine all'*andebatur*, dovrà essere devoluta all'Avvocatura dello Stato la competenza per la valutazione della congruità della somma richiesta.

Del resto è sempre la stessa nota dipartimentale a segnalare come **"In tale direzione sembra, peraltro, essersi collocata anche l'Avvocatura Generale dello Stato che, con la Circolare 19.5.2004, n. 83, ha riconosciuto che il compito delle varie Avvocature consiste nell' "esprimersi sul rapporto amministrazione dipendente e accertare quanto oggettivamente la prima (non legata da alcun rapporto con l'avvocato) deve rimborsare al secondo, non diversamente da ciò che accade in sentenza ogni qual volta il giudice liquida le spese a carico del soccombente", aggiungendo che tale compito "non è di verificare quanto il cliente abbia legittimamente pagato al proprio avvocato, ma di stabilire quanto ragionevolmente può essere rimborsato al dipendente in relazione alle esigenze della singola fattispecie" (v. pag. 12).**

Non solo. La circolare del 9.3.2011 ricorda ancora che, per prassi, si provvede alla **"richiesta del parere all'Avvocatura dello Stato in tutti quei casi complessi e delicati che involgano importi superiori a 50.000 euro, ferma restando la facoltà di acquisire il visto di congruità del competente Consiglio dell'Ordine Forense qualora ritenuto necessario ai fini della definizione della pratica"** (v. pag. 12-13).

Le corti amministrative sono state sovente chiamate ad occuparsi di casi in cui l'interessato ha impugnato la valutazione di congruità. Più raramente l'oggetto delle doglianze dei ricorrenti era relativo al diniego del rimborso, eccetto in difetto della possibilità di ricondurre i fatti dedotti nel processo presupposto all' *"espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali"*, presupposti indefettibili dell'ammissione alla tutela.

Prendendo spunto dalle fattispecie in disamina, la giurisprudenza ha avuto modo di definire alcuni ulteriori principi sottesi all'istituto del rimborso che ci impegna.

Più in particolare per individuare la fonte del diritto al rimborso delle spese legali *"si è fatto anche il richiamo al modello del mandato di diritto civile e alla previsione di cui all'art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni ... dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve, inoltre, risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico - per affermare l'esistenza di un principio generale, immanente nel sistema, e di un limite, dato dal fatto che il mandatario abbia pur sempre agito in vantaggio e non in danno del mandante"* (così Cons. Stato, 5920/2013).

Sulla scorta di tale massima ricorrente secondo la giurisprudenza *"La tutela legale, sia in generale che nell'ipotesi specifica dell'art. 18 D.L. n. 67 del 1997 che si riferisce ai soli dipendenti di amministrazioni statali, postula una serie di condizioni, ossia che:*

1. *il giudizio (in questo caso, penale) sia promosso nei confronti del (e non dal) dipendente pubblico;*
2. *il soggetto abbia la qualifica di dipendente dell'Amministrazione dello Stato;*
3. *vi sia una connessione dei fatti contestati con l'assolvimento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali;*
4. *una sentenza o un provvedimento ne abbia escluso la responsabilità;*
5. *le spese siano state ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato".*

Esaurita l'esposizione del quadro normativa e giurisprudenziale, possiamo ora introdurre le criticità riscontrate nella concreta applicazione dei criteri interpretati vi dianzi esposti, che sono all'origine dell'odierna urgente richiesta di incontro.

Abbiamo infatti riscontrato la progressiva affermazione di una prassi amministrativa in stridente distonia con le stesse indicazioni portate dalla Circolare del 2011 e che, per quanto a noi consta, non sono mai state oggetto di revisione.

Per quanto dalla lettera della legge risulti pacificamente che all'Avvocatura dello Stato è riservato **esclusivamente** un giudizio in ordine alla congruità delle spese, e per quanto nei medesimi termini si esprimano, come abbiamo sin qui avuto modo di ricordare, le stesse fonti interne all'Amministrazione, l'Avvocatura dello Stato si è arrogata il diritto di estendere la propria competenza fino a valutare anche la sussistenza stessa dei presupposti per l'ammissione alla tutela legale. Ed in conseguenza di ciò l'Ufficio Contenzioso e Affari Legali, articolazione deputata alla trattazione delle istanze di rimborso, suole adeguarsi al parere dell'avvocatura erariale, recependolo acriticamente e facendone espressa menzione a sostegno del provvedimento di diniego.

E questo anche quando, non di rado, il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato è decisamente discutibile, soprattutto laddove formulato disattendendo clamorosamente il portato del giudicato del processo presupposto, o peggio ancora quando, con un travisamento di inaudita gravità, il giudicato presupposto viene completamente stravolto, deducendo addebiti di responsabilità che definire fantasiosi è persino limitativo attesa la lapalissiana portata delle sentenze.

Ci permettiamo di segnalare, *ex purimis*, due casi emblematici che possono far comprendere a quali conseguenze possa portare l'eterodossa prassi qui criticata.

Si tratta delle istanze prodotte dal Sovrintendente XXXXX e dall'Assistente XXXXX, ambedue assolti con sentenze che escludono con difficilmente ripetibile chiarezza qualsiasi loro responsabilità, a tal punto perspicue che a seguito del giudicato penale l'Amministrazione ha ritenuto di non dover avviare alcun procedimento disciplinare a loro carico.

Una lettura che evidentemente l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, interpellata dall'Ufficio Contenzioso e Affari Legali, non ha condiviso, esprimendo un parere negativo talmente sconcertante da indurre l'Amministrazione a chiederne eccezionalmente il riesame.

Una richiesta in filigrana della quale si percepiva il mal celato imbarazzo dell'Amministrazione stessa di fronte ad un parere che, a voler essere rispettosi dei dovuti toni istituzionali, si può definire come stravagante.

A tacere di altre inaccettabili affermazioni del tutto distoniche rispetto all'accertata verità processuale, sia permesso qui segnalare che nel preavviso di diniego notificato all'Assistente XXXXX si fa riferimento ad una sentenza d'Appello che l'interessato non ha mai affrontato, visto che è stato assolto già in sede di giudizio di prime cure, assoluzione sollecitata dallo stesso pubblico ministero.

Occorre quindi riflettere in merito ad una cessione di competenza che, essendo attribuita dalla legge in via esclusiva all'Amministrazione -ed essendo rivendicata dall'Amministrazione stessa con toni inequivocabili nelle proprie circolari - stante l'assenza di un qualsivoglia addentellato normativa è da ritenere quantomeno illegittima.

La circostanza che però dovrebbe far riflettere, ed in ordine alla quale siamo per l'appunto a sollecitare un urgente confronto, è la considerazione che l'Amministrazione non prende le distanze dalle valutazioni dell'Avvocatura dello Stato nemmeno quando, come negli

emblematici casi di cui sopra, mostra di essere pienamente consapevole della assoluta infondatezza delle ragioni ostative eccepite dall'avvocatura erariale.

Lo sconcertante scenario che abbiamo testé finito di descrivere rischia di vanificare i Suoi sforzi, diuturnamente impegnato nel cercare di combattere il senso di abbandono che, complice anche una drammatica congiuntura, vivono i poliziotti nelle difficoltà dettate dalla quotidianità, giacché ad ognuno sono evidenti i pericoli che possono discendere dalla perdita di stimoli del personale.

Ma per l'appunto, costringerei poliziotti a farsi carico della preoccupazione di onerose spese legali, anche quando la correttezza del loro operato è stata accertata da una cristallizzata verità processuale, non fa che accreditare tra le loro file la perniciosa impressione che lo Stato tradisce proprio i suoi servitori più fedeli, alimentando uno scoramento ed una disaffezione di cui certo non si sente il bisogno e che tutti. La S.V. in primis combattiamo per il bene comune e la garanzia di un sistema in grado di fornire sicurezza al Paese nonostante le criticità, che pire persistono, che non si possono eliminare dalla sera alla mattina.

Non è insomma accettabile che da un lato il legislatore preveda per le forze di polizia uno specifico riconoscimento per le peculiari difficoltà professionali che sono chiamate a svolgere, e che dall'altro questa specificità sia paradossalmente declinata nella negazione di un imprescindibile presidio dello stato di diritto, e cioè la possibilità di eccepire, come invece è concesso a tutti gli altri cittadini, il portato e gli effetti di una sentenza passata in giudicato.

Siccome siamo consapevoli che in questa battaglia l'Amministrazione è un nostro alleato e non un nemico da combattere, essendo gli antagonisti da ricercare altrove, riteniamo opportuno anticipare alcune delle questioni di cui intendiamo ragionare nell'ottica della soddisfazione dei comuni interessi.

In primo luogo siamo convinti che occorra riaffermare il rigoroso ossequio alla lettera ed allo spirito della norma. Deve quindi essere ribadita, con forza e senza infingimenti, l'esclusiva competenza dell'Amministrazione nel valutare la sussistenza dei presupposti per concedere il rimborso delle spese legali. Non può essere ammessa alcuna arbitraria autoreferenzialità, nemmeno se ad arrogarsi tale prerogativa è l'avvocatura erariale, il cui ruolo è in modo inequivocabile definito dalla legge, che le attribuisce la competenza squisitamente tecnica in ordine al solo giudizio di congruità.

Ed è proprio con riferimento alla valutazione sul *quantum debeatur* che occorre a nostro avviso apportare un correttivo procedimentale. Il nostro osservatorio ci ha consentito di riscontrare che il giudizio di congruità, lungi dall'essere caratterizzato da criteri omogenei, risente di un eccessivo condizionamento territoriale, se non addirittura di natura soggettiva, e che, più in concreto, esiste una evidente disarmonia tra le diverse Avvocature distrettuali chiamate di volta in volta in causa, in ragione dell'ambito distrettuale interessato. È nostra opinione che se per i richiesti pareri ci si potesse avvalere dell'Avvocatura Generale dello Stato non solo si eviterebbero le stigmatizzate disarmonie, ma pure, per evidenti ragioni logistiche, sarebbe possibile instaurare un più immediato e proficuo scambio di opinioni.

Infine, per venire alla valutazione sul merito che, per quanto si è detto, l'Amministrazione deve rivendicarne con forza l'esclusiva competenza, e che debba parimenti essere rimosso ogni equivoco sui presupposti richiesti per la concessione del rimborso. Complice anche la censurata prassi con cui, nel corso degli ultimi anni, è stata asseverata una tendenza eccessivamente restrittiva. Noi crediamo allora che sia necessario rivedere gli odierni paradigmi interpretati vi facendo ricorso a criteri che meglio possono rispondere alle esigenze che hanno indotto il legislatore a prevedere il diritto al rimborso delle spese legali. In tal senso potrebbe, a parere di chi scrive, essere utile sottoscrivere un accordo con l'Avvocatura Generale dello Stato nazionale tramite il quale, ai fini dell'accertamento della congruità, si potrebbe fare riferimento solo all'organo centrale dell'Avvocatura che, peraltro, garantirebbe una maggiore celerità e una sicura uniformità di giudizio dei vari casi che gli verranno sottoposti.

Richiamando ancora una volta il prezioso contenuto della circolare del 2011 sappiamo infatti che, secondo la giurisprudenza, l'istituto del rimborso per le spese legali sostenute nelle ipotesi di cui stiamo ragionando è "volto a fornire una garanzia agli operatori della Polizia di Stato che, durante la loro attività al servizio della collettività, possono essere esposti a rischi per i quali debbano assumersi specifiche responsabilità".

E dunque, per soddisfare questa esigenza di tutela, una volta accertata la riconducibilità all'assolvimento di compiti istituzionali dei fatti dedotti nel processo presupposto, dovrà essere affermato senza ulteriore indugio il diritto al rimborso, con la sola eventuale eccezione dei processi conclusi per decorso della prescrizione, posto che, per l'appunto, in tal caso difetta il requisito dell'accertamento consolidato della verità processuale.

Per tutto quanto in premessa, con riserva di approfondire le considerazioni qui anticipate, rimaniamo. Nell'attesa, cordiali saluti e sensi di elevata stima.

Riordino delle carriere e presunte penalizzazioni ispettori superiori – s.u.p.s. con meno di 8 anni di anzianità nella qualifica



Alcuni nostri affezionati lettori ci chiedono chiarimenti in ordine alla fondatezza di una presunta penalizzazione inflitta dal riordino delle carriere agli ispettori superiori s.u.p.s. (finora qualifica apicale del ruolo) con meno di 8 anni di anzianità nella qualifica.

In particolare, si asserisce che costoro, non potendo accedere alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario, per la quale è oggi richiesta una anzianità pari o superiore a 8 anni, sarebbero raggiunti da più di 4000 ispettori capo con 9 anni di anzianità nella loro qualifica, i quali acquisirebbero la qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1 gennaio 2017.

Analogo pregiudizio deriverebbe per gli ispettori superiori s.u.p.s. con nomina dall'anno 2005, i quali hanno trascorso 12 anni nel ruolo per la promozione a sostituto commissario e, a seguito del riordino, sarebbero raggiunti, al 1° gennaio 2017, dai colleghi ispettori superiori s.u.p.s. che a tale data vantano 8 o più anni di anzianità nella qualifica.

Al riguardo occorre chiarire che le riportate rappresentazioni sono destituite di fondamento.

Gli Ispettori Superiori con meno di 8 anni di anzianità, accederebbero regolarmente alla qualifica di sostituto Commissario, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento dell'ottavo anno di anzianità nella qualifica di Ispettore Superiore (Nel vecchio ordinamento ce ne sarebbero voluti 15).

Inoltre, occorre considerare che il provvedimento di riordino, nel prevedere la promozione, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore Superiore, per tutti gli ispettori capo che a quella stessa data abbiano maturato una anzianità pari o superiore a 8 anni, non dispone alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nella vecchia Qualifica ai fini delle successive promozioni.

Una soluzione di questo tipo, pur prospettata nelle more della definizione dell'articolato non è stata prevista proprio per evitare imbarazzanti scavalcamenti.

Per questi motivi, appare del tutto fantasiosa e priva di utilità la prospettiva di inoltrare un ricorso per evitare un danno ed una ingiustizia, allo stato, decisamente insussistenti.

Esito della riunione Commissione Consultiva del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato del 21 giugno 2017

ordine del giorno:

1. Approvazione e sottoscrizione del verbale della seduta del 09/11/2016;
2. Comunicazione dei dati relativi ai contributi economici del Fondo concessi nell'anno 2016;
3. Aggiornamento in merito ai Centri di soggiorno montani di Badia Prataglia e di Merano;
4. Programma di monitoraggio delle criticità dei centri balneari;
5. Varie

Il rappresentante del SIULP, saluta e ringrazia la Presidenza e i componenti della Commissione per l'attenzione rivolta e precisa che in base ai punti all'ordine del giorno, condivide e sottoscrive i contenuti del verbale relativo alla seduta precedente del 9 novembre 2016, nonché le comunicazioni che vengono fornite dall'Amministrazione in merito ai contributi del Fondo, concessi nell'anno 2016 al personale della Polizia di Stato bisognoso ed in modo particolare a molti colleghi che hanno subito gravi perdite durante gli eventi sismici avvenuti recentemente nel centro Italia.

Prima di iniziare l'intervento, sia consentito fare una premessa di carattere generale e squisitamente politico sui temi da trattare.

Anche se la Commissione Consultiva non ha alcuna natura negoziale, il SIULP, non ha mai chiesto e mai chiederà di voler cogestire insieme all'Amministrazione, ma ritiene che bisogna concertare in maniera propositiva e costruttiva, trovando punti di incontro su tutte le questioni e le problematiche che riguardano i bisogni, gli interessi e le necessità degli appartenenti al personale della Polizia di Stato, al fine di migliorare la qualità della vita ed il benessere dei lavoratori che il SIULP legittimamente rappresenta.

Per quanto riguarda i temi all'ordine del giorno, ed in particolare per quanto attiene al centro di soggiorno montano di Badia Prataglia, così come è stato convenuto e sottoscritto in data odierna con il verbale della seduta del 9 novembre 2016, il sottoscritto ha affermato che riteneva e ritiene tuttora che se non vi sono più le condizioni per tenere aperto detto centro, in quanto non viene utilizzato dal personale, ne condivide la chiusura.

Per quanto attiene il centro montano di Merano, essendosi l'Amministrazione riservata di approfondire ulteriormente la decisione dell'eventuale chiusura in una fase successiva, si riserva di fornire il proprio parere in merito, non appena l'Amministrazione farà conoscere le proprie determinazioni nella prossima riunione della Commissione Consultiva per il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato.

Su questo punto, l'Amministrazione ha precisato che ha abbassato le tariffe a pacchetto, istituendo tariffe agevolate per incentivare, anche nei periodi fuori stagione, l'utilizzo della struttura da parte dei colleghi e dei loro familiari, ed è pertanto condivisibile la proposta dell'Amministrazione, che va nella giusta direzione per compensare le perdite economiche delle quali attualmente il Fondo è costretto a farsi carico.

In merito al 3° punto all'ordine del giorno della riunione odierna, relativamente al programma di monitoraggio delle criticità di alcuni centri balneari della Polizia di Stato, il rappresentante del SIULP, afferma che vi è la necessità di fare una valutazione complessiva, squisitamente politica della problematica in argomento, afferente la distribuzione delle risorse economiche che vengono stanziare dall'Amministrazione per il benessere del personale in tutto il territorio nazionale.

Durante la riunione della Commissione, il rappresentante del SIULP ha precisato, inoltre, che, prima di entrare nel merito della discussione e parlare dei 28 centri balneari e dei 3 centri montani esistenti, di cui, a detta dell'Amministrazione, 7 centri sono in fase di chiusura o già chiusi precedentemente, alcuni addirittura da molti anni, vi è la necessità e l'urgenza di conoscere il metodo ed il merito della questione, per sapere la somma complessiva che annualmente viene destinata per il benessere del personale e chiede altresì quanti centri balneari e montani vi sono su tutto il territorio nazionale, quanti di questi sono funzionanti o in fase di chiusura, qual è il costo complessivo, in termini economici, di tutti i centri marini e montani esistenti e quante palestre vi sono in funzione, per il benessere del personale.

Ad avviso del SIULP, la Commissione Consultiva del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, ad inizio anno, dovrebbe programmare e tracciare le linee guida in merito alla ripartizione delle risorse, agli interventi strutturali da effettuare, ai correttivi da apportare, al fine di essere in grado di fare un bilancio di previsione di spesa per stabilire a quanto ammonta

complessivamente la spesa di gestione per il mantenimento di tutti i centri marini e montani della Polizia di Stato, nonché per valutare la loro efficienza e funzionalità finalizzata a rendere un servizio per il benessere dei dipendenti.

Il SIULP ha fatto rilevare inoltre, durante la riunione, che da diverso tempo manca una vera pianificazione delle politiche di assistenza e di benessere del personale, in quanto la Polizia di Stato è in netto ritardo rispetto ai dipendenti della PA, e in genere, per i servizi erogati, anche nei confronti dei colleghi di altre Forze di Polizia, che beneficiano di alcuni istituti che la Polizia di Stato non ha.

Al riguardo, ci risulterebbe che altre Forze di Polizia (quali l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza), hanno riservato ai propri dipendenti dei benefici economici aggiuntivi, nonostante la legge 335 dell'8 agosto 1995 (la cosiddetta legge Dini) prevedesse la cessazione di dette modalità che generano benefici a favore del personale delle suddette Forze di Polizia e segnatamente il divieto della costituzione di "fondi mutualistici" di accesso al credito a tasso zero o a tasso molto agevolato, da restituire in tempi lunghi. A causa di detti benefici, il personale dei suddetti Corpi di Polizia matura una pensione aggiuntiva, che si somma alla pensione ordinaria all'atto della collocazione in quiescenza dei loro dipendenti, mentre per il personale della Polizia di Stato non è previsto alcun beneficio differenziato e quindi si rende necessario ed urgente istituire un analogo trattamento economico in favore dei dipendenti della Polizia di Stato, creando un "fondo mutualistico" simile a quello costituito in favore dei colleghi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per evitare palesi ed evidenti sperequazioni e disparità di trattamento tra il personale del Comparto Sicurezza che svolge le medesime funzioni ed attività professionali, ai sensi della normativa vigente.

Durante la riunione della Commissione, il SIULP ha chiesto chiarimenti in merito alla spesa complessiva che viene attualmente destinata al circolo funzionari della Polizia di Stato, dove ci risulterebbe che i dipendenti che usufruiscono di tale servizio sarebbero poco più di 1000, e dove l'Amministrazione impegnerebbe un'ingente somma annua di risorse, mentre per Tor di Quinto – Maccarese – Badia Prataglia e per gli altri centri marini e montani della Polizia di Stato dislocati su tutto il territorio nazionale, che dovrebbero soddisfare e garantire le esigenze di benessere di circa 95.000 poliziotti, le risorse si assottigliano sempre più, di anno in anno, mortificando la dignità dei poliziotti e dei loro familiari. Il SIULP ha chiesto altresì che l'accesso al circolo funzionari della Polizia di Stato si apra a tutti i dipendenti e loro familiari.

Purtroppo, sia consentito di affermarlo, assistiamo da anni alla continua chiusura di centri marini e montani della Polizia di Stato o alla riduzione del servizio reso all'utenza per il benessere dei poliziotti e dei loro familiari, mentre altri enti della PA, compresi i dipendenti civili del Ministero dell'Interno, hanno istituito, garantendo a beneficio dei propri dipendenti, i CRAL, che vengono gestiti dai lavoratori e l'Amministrazione svolge un mero ruolo di verifica e di controllo sul loro funzionamento.

Il rappresentante del SIULP condivide la posizione espressa dal Capo della Polizia, il quale ha dichiarato di proporre, nel corso della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, la dismissione del centro montano di Badia Prataglia, in quanto risulta essere asfittico, senza benefici per il benessere del personale della Polizia di Stato, non porta alcun gettito ed è in perenne perdita per il Fondo Assistenza.

Il rappresentante del SIULP, precisa altresì che concorda con l'Amministrazione a tagliare i rami secchi, puntualizzando che se vi siano, però, centri marini, come ad esempio il centro balneare di Angellara (SA) o di Muggia (TS) o di Scizze (BA) o di Plaia (CT) o di Marina di Posada (NU), che non sono più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione e dei poliziotti, è giusto che vengano definitivamente soppressi, rivitalizzando, però, i restanti centri marini e montani della Polizia di Stato, per fornire un servizio migliore per il benessere dei dipendenti.

Il rappresentante del SIULP, ha infine precisato che, prima di indire qualsiasi altra riunione, è necessario che l'Amministrazione trasmetta preliminarmente ai rappresentanti sindacali della Commissione Consultiva del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, oltre all'ordine del giorno, anche il materiale cartaceo relativo ai temi da trattare, per agevolare e favorire il dibattito ed il confronto con l'Amministrazione e per consentire ai rappresentanti di tutte le sigle sindacali aventi titolo di esprimere il proprio parere, con obiettività e cognizione di causa su temi delicati, oggetto del confronto con l'Amministrazione, che attengono il benessere personale dei poliziotti e che l'Amministrazione è tenuta a salvaguardare con obiettività ed oculatezza.

Comparto Sicurezza e Difesa, ecco i requisiti per andare in pensione

Al Personale del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico, si applicano requisiti previdenziali diversi da quelli generali vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni sostitutive ed esclusive in virtù delle specificità riconosciute ai lavoratori di questo settore.

La riforma FORNERO aveva demandato ad un regolamento di armonizzazione il compito di innalzare i requisiti anagrafici e contributivi, provvedimento che tuttavia non è stato mai adottato.

Pertanto il personale appartenente alla Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza, vigili del Fuoco, Esercito, Marina, ed Aeronautica, potrà continuare a pensionarsi utilizzando i previgenti requisiti ante riforma FORNERO.

L'età pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 deve essere **adeguata** con la **speranza di vita** e continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della **finestra Mobile** (di 12 mesi).

La Prestazione di Vecchiaia

La Pensione di Vecchiaia si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la **permanenza in servizio** prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (l'età della permanenza massima in carica si attesta tra i 60 e i 65 anni, si veda *infra*) congiuntamente al **requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori**, 20 anni di contributi.

La pensione di Vecchiaia per il Personale della Polizia di Stato		
Ruolo	Qualifica	Requisiti dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2018
Funzionari	Dirigente Generale	65 anni e 7 mesi (*)
	Dirigente Superiore	63 anni e 7 mesi (*)
	Restanti Qualifiche	60 anni e 7 mesi (*)
Ispettori	Tutte le Qualifiche	60 anni e 7 mesi (*)
Sovrintendenti	Tutte le Qualifiche	60 anni e 7 mesi (*)
Agenti/Assistenti	Tutte le Qualifiche	60 anni e 7 mesi (*)
Con almeno 20 anni di contributi. Si applicano i meccanismi della Finestra Mobile (12 mesi e dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita (attualmente 7 mesi (*) sino al 31/12/2018) qualora non si abbia al raggiungimento del limite anagrafico della Qualifica rivestita, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità		

Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della **Speranza di vita** nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), cioè i **35 anni di contributi**.

Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere adeguato alla speranza di vita.

Resta inteso che il **collocamento a riposo d'ufficio** avviene sempre all'apertura della prima finestra utile per l'accesso alla pensione una volta raggiunto il limite ordinamentale previsto per la permanenza in servizio.

La Pensione di anzianità

In alternativa al pensionamento di vecchiaia i lavoratori, del Comparto Sicurezza -Difesa e Soccorso Pubblico, possono accedere al trattamento anticipato al raggiungimento di una anzianità contributiva di **40 anni e 7 mesi** indipendentemente dall'età anagrafica; al perfezionamento di una anzianità contributiva non inferiore a **35 anni** unitamente ad un'età anagrafica di almeno **57 anni e 7 mesi**, oppure con **53 anni e 7 mesi** e la massima

anzianità contributiva (*) prevista dall'ordinamento di appartenenza

Coloro che accedono alla pensione con il requisito dei **40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica** scontano una finestra mobile leggermente più lunga, pari a **15 mesi** contro i 12 previsti per gli altri casi (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011)

La pensione di Anzianità per il Personale della Polizia di Stato		
Ruolo	Qualifica	Requisiti dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2018
Funzionari	Tutte le Qualifiche	40 anni e 7 mesi di contribuzione <i>(indipendentemente dall'età anagrafica)</i>
Ispettori Sovrintendenti Agenti/Assistenti	Tutte le Qualifiche	53 anni e 7 mesi di età e massima anzianità contributiva al 31/12/2011 (*)
		57 anni e 7 mesi e 35 anni di contribuzione
		40 anni e 7 mesi di contribuzione <i>(indipendentemente dall'età anagrafica)</i>
L'articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche. Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva (aliquota 80%) dovrà sussistere alla data del 31/12/2011. (*)		

RIEPILOGO

La pensione per il Personale della Polizia di Stato dal 2016 al 2018		
Tipo Prestazione	Requisiti	Finestra Mobile
Pensione di Anzianità	53 anni e 7 mesi di età e massima anzianità contributiva al 31/12/2011 (*)	12 mesi
	57 anni e 7 mesi e 35 anni di contribuzione	12 mesi
	40 anni e 7 mesi di contribuzione <i>(indipendentemente dall'età anagrafica)</i>	15 mesi
Pensione di Vecchiaia * Con almeno 35 anni di contribuzione	Dirigente Generale 65 anni	12 mesi
	Dirigente Superiore 63 anni	12 mesi
	Qualifiche Inferiori 60 anni	12 mesi
Con meno di 35 anni di contribuzione	Dirigente Generale 65 anni e 7 mesi	12 mesi
	Dirigente Superiore 63 anni e 7 mesi	12 mesi
	Qualifiche inferiori 60 anni e 7 mesi	12 mesi
* L'età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio della qualifica rivestita		



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Guida alle pensioni INPS

L'istituto previdenziale ha pubblicato lo scorso 1° giugno una breve e utile guida alle Pensioni INPS, denominata "Guida in 7 passi per i pensionati".

Si tratta di una guida interattiva rilasciata in formato PDF, quindi consultabile tramite tutti i moderni computer, smartphone e tablet, e servirà a guidare gli interessati al consultare più consapevolmente l'area delle Pensioni INPS sul portale dell'Istituto.

Lo scopo è quello di far conoscere ai pensionati tutti i propri diritti ed avere così maggiore consapevolezza dei servizi offerti dal portale INPS e poter anche scoprire eventuali trattamenti integrativi a loro dedicati.

La "Guida in 7 passi per i pensionati" suggerisce un percorso di navigazione all'interno dell'area Pensioni INPS sul portale www.inps.it che integra contenuti informativi e servizi riservati ai pensionati titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali.

La guida alle pensioni INPS include inoltre dei link diretti ai vari servizi telematici offerti dal portale www.inps.it accessibili con le proprie credenziali PIN oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi.

Ecco i 7 passi della guida alle Pensioni INPS

1. come controllare l'importo della pensione e le voci che la compongono
 2. come verificare il diritto a trattamenti integrativi della pensione
 3. si beneficia già di una prestazione collegata al reddito, di come dichiarare all'Inps ogni anno i redditi rilevanti con il servizio online Dichiarazione reddituale - RED semplificato
 4. come controllare detrazioni fiscali e il diritto ai Trattamenti di famiglia
 5. come verificare il diritto alla pensione supplementare o al supplemento di Pensione
 6. come, per i residenti all'estero, richiedere l'applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale.
 7. come scoprire se si ha diritto alle detrazioni per familiari a carico, agli Assegni Familiari o agli Assegni per il Nucleo Familiare ANF, o ancora, nel caso in cui sono stati versati i contributi in più gestioni (tipo gestione dipendenti e gestione separata), se si ha diritto al supplemento della pensione.
-

Sblocco del tetto salariale ed effetti pensionistici

Ci pervengono richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di perequazione dei trattamenti previdenziali di chi non ha potuto godere degli effetti della maturazione di un livello economico superiore quando era in servizio, a causa blocco causato dal tetto salariale.

Il provvedimento di riordino delle carriere, stando ai contenuti dell'ultima bozza trasmessa dal Consiglio dei Ministri, non contiene disposizioni al riguardo.

Come abbiamo già avuto modo di precisare (vedi flash nr. 1 del 9 gennaio 2016), lo sbocco del Tetto salariale decorre dal 1° gennaio 2015. Per questa ragione, solo da quella data è possibile godere dei benefici economici connessi all'avanzamento di qualifica, assegno di funzione ecc. ecc.. Ne deriva che chi è andato in quiescenza prima di tale data, viene escluso da ogni tipo di recupero del pregresso.

Infatti a Tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa, per gli anni del blocco è stato attribuito l'assegno una tantum.

Detto emolumento, per la sua natura estemporanea non è utile né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), incidendo esclusivamente sugli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 cosiddette quota B (retributivo) e quota C (contributivo) del calcolo dell'assegno pensionistico.

Inoltre, come già precisato in altre occasioni, (vedi nr. 5- 14 febbraio 2015) non è prevista la rivalutazione della pensione a seguito dello sblocco del tetto salariale.

Ciò perchè, la normativa che ha previsto il blocco degli emolumenti stipendiali rientranti nel cosiddetto tetto salariale, esclude espressamente ogni recupero sia ai fini retributivi che ai fini previdenziali.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07101781003 iscritta all'Ufficio Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prevede dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 17323 e al n. 106203007 del R.D. 16/9/2003, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Piazza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria collocati sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali presso le cliniche, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari di Euro SpA, Aquila SpA, Sanarome Consumi (Salvo SpA, Compesa SpA, Bb. Banca, Unicredit SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

